



CITTÀ DI VITTORIA
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI ED ECOLOGIA

Ordinanza n. 36

del 21.04.2022

Oggetto: Norme di comportamento in materia di custodia e tenuta dei cani su suolo pubblico o ad uso pubblico.

Il Sindaco

VISTI gli articoli 2 e 4 della Legge 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo”;

VISTO IL Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 gennaio 2007;

VISTA l'Ordinanza ministeriale sulla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani per tutelare l'incolumità di animali e persone del 3 marzo 2009 e ss. mm. ii e proroghe;

VISTO l'Art.50 c.5 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che attribuisce al Sindaco specifiche competenze in materia sanitaria e di igiene pubblica;

VISTO l'art. 54 del D.lgs. 267/2000 secondo cui il Sindaco può adottare provvedimenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Preso atto delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico (strade, marciapiedi, parchi giochi, ecc.) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

Ritenuto necessario semplificare la conoscibilità e la comprensione delle norme regolamentari attualmente in vigore, adeguando le disposizioni già esistenti e prevedendo, nel contempo, nuove disposizioni in materia di custodia degli animali che vengono condotti sul suolo pubblico e/o ad uso pubblico, e ciò per la sicurezza, il decoro e la pulizia dell'ambiente urbano e delle aree di pubblico passaggio;

Dato atto che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata da un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la

vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione di riferimento;

Rilevata la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano e delle spiagge;

Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte dei conduttori di cani, di idonea attrezzatura di raccolta delle deiezioni, quale presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani nei luoghi pubblici soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio e, per talune razze, muniti anche di museruola;

ORDINA

Per i motivi in premessa richiamati,

1. Al proprietario e/o detentore di cani, che risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso, di prendersi cura del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale.
2. Al proprietario e/o detentore di un cane, ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali e cose, di adottare le seguenti misure:
 - a) utilizzare sempre il guinzaglio, di lunghezza non superiore di m.1,50, durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
 - b) portare con se una museruola rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità delle persone o animali o su richiesta delle Autorità di Vigilanza ed in ogni caso sempre in presenza di assembramenti di persone o in locali pubblici (saranno considerati come privi di museruola i cani che sebbene ne siano muniti, riescono comunque a mordere;
 - c) affidare il cane a persone in grado di poterlo gestire correttamente.
3. Il divieto di l'abbeveraggio e di bagno dei cani nelle fontane pubbliche.
4. L'obbligo, a chiunque conduca un cane in ambito urbano e spiagge:
 - a) di impedire che l'animale sporchi con deiezioni o liquami organici il suolo pubblico o ad uso pubblico.
 - b) di raccogliere le feci dell'animale.
 - c) di avere con se strumenti idonei alla raccolta delle stesse ed alla pulizia del suolo o spiaggia (si considera idonea l'attrezzatura quando la stessa consente la raccolta delle deiezioni e la loro collocazione in un sacchetto o altro contenitore chiudibile che impedisca il diffondersi di effluvi e per evitare imbrattamenti, di modo che venga comunque salvaguardata l'igiene e la pulizia dell'abitato).
5. Al proprietario e/o conducente del cane l'obbligo di mostrare, a richiesta degli organi addetti alla vigilanza, l'attrezzatura idonea all'immediata raccolta delle deiezioni.

VIGILANZA

1. Sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza: la Polizia locale, il Corpo Forestale dello Stato, le Forze dell'Ordine, i Servizi Veterinari dell'ASP, e le Guardie zoofile con decreto prefettizio.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Vittoria

Avverso il suddetto provvedimento si può presentare entro il termine di legge, ricorso al TAR (legge 6 dic/1971, n. 1034) e/o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 nov/1971, n. 1199).

Il Sindaco

F.to On. Prof. F. Aiello

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune,
dal 21.04.2022 al 06.05.2022 registrata al n..... del registro
pubblicazioni.**

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO